



Scheda informativa 15 dicembre 2023

Elementi istituzionali

Di cosa si tratta?

Allo stato attuale, la Svizzera partecipa al mercato interno dell'Unione europea (UE) sulla base di cinque cosiddetti «accordi sul mercato interno» nei seguenti ambiti: la libera circolazione delle persone, i trasporti terrestri, il trasporto aereo, l'agricoltura e il reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA). Nel quadro dell'ulteriore sviluppo della via bilaterale sono previsti due nuovi accordi, rispettivamente sull'energia elettrica e sulla sicurezza alimentare. Questi accordi consentono un ampio accesso reciproco al mercato interno ed evitano eventuali discriminazioni a scapito delle imprese svizzere o dell'UE.

Gli elementi istituzionali garantiscono che per tutti i partecipanti al mercato interno dell'UE valgano le stesse regole. Comprendono il recepimento dinamico del diritto, un'interpretazione uniforme degli accordi, il loro monitoraggio e la composizione delle controversie nel caso di divergenze tra la Svizzera e l'UE. Questi elementi assicurano che gli accordi sul mercato interno possano essere aggiornati regolarmente e siano ben funzionanti.

Esito dei colloqui esplorativi e sguardo ai negoziati

L'idea di un «accordo quadro» che comprenda tutti gli accordi sul mercato interno, come previsto negli ultimi negoziati, è stata definitivamente scartata. In futuro, gli elementi istituzionali saranno integrati nei singoli accordi sul mercato interno, cosicché sarà possibile tenere conto meglio delle peculiarità di ciascun accordo.

L'interpretazione e il monitoraggio degli accordi sul mercato interno dovrebbero avvenire secondo il cosiddetto «modello a due pilastri»: la Svizzera e l'UE opereranno in modo autonomo nel rispettivo territorio. Di conseguenza, il diritto svizzero continuerà a essere interpretato dai tribunali svizzeri, così come il diritto dell'UE dai tribunali dell'UE, solitamente dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE).

In caso di recepimento del nuovo diritto sul mercato interno dell'UE, le procedure costituzionali, tra cui anche la possibilità del referendum, sono garantite. La Svizzera si impegna ad attuare un recepimento dinamico del diritto esclusivamente per quanto riguarda gli accordi sul mercato interno. «Dinamico» non vuol dire «automatico»: la Svizzera deciderà autonomamente su ogni recepimento e adotterà le leggi e i regolamenti dell'UE secondo il proprio iter, eventualmente anche tramite referendum. La Svizzera manterrà quindi il controllo sul recepimento del diritto dell'UE e in taluni casi potrà persino respingerlo. Ma in caso di respingimento, potrebbe dover accettare misure di compensazione proporzionate, volte a garantire pari condizioni a tutte le imprese sul mercato interno dell'UE. Inoltre, otterrà il diritto di partecipare all'elaborazione degli atti giuridici dell'UE («decision shaping») che la riguardano direttamente. Infine, nel recepimento del diritto si dovranno definire eccezioni non soggette agli sviluppi del diritto dell'UE.

Anche in futuro la composizione delle controversie avverrà innanzitutto in seno a un comitato politico misto dell'accordo interessato. Solo in caso di mancato raggiungimento di un consenso una questione controversa verrebbe trattata da un nuovo tribunale arbitrale paritario, che avrebbe l'ultima parola in ogni divergenza politica non appianata tra la Svizzera e l'UE. Per quanto riguarda le regole del mercato interno, il tribunale arbitrale dovrà interpretare il diritto dell'UE. A tal fine potrà consultare la CGUE a due condizioni: in primo luogo, la controversia deve riguardare questioni attinenti al diritto dell'UE; in secondo luogo, stando al tribunale arbitrale l'interpretazione di tale diritto deve essere pertinente e necessaria per giudicare il

caso controverso. Tuttavia, la controversia in sé verrà sempre giudicata dal tribunale arbitrale, in quanto la CGUE non potrà prendere decisioni.

Se una parte ritiene che l'altra non si attenga alla decisione del tribunale arbitrale, può adottare misure di compensazione, il cui obiettivo è quindi ripristinare l'equilibrio negli accordi. Tali misure dovranno essere proporzionate e limitate al mercato interno, due criteri la cui verifica spetta nuovamente al tribunale arbitrale.

I negoziati puntano a concretizzare e ad ancorare questi approcci negli accordi in questione.

Differenze rispetto all'accordo istituzionale

Gli approcci per risolvere le questioni istituzionali delineati nei colloqui esplorativi prevedono i seguenti miglioramenti:

- gli elementi istituzionali saranno integrati ad hoc in ogni singolo accordo sul mercato interno secondo un approccio settoriale;
- la competenza del Tribunale federale e dei tribunali svizzeri per quanto riguarda l'interpretazione del diritto svizzero verrà espressamente riconosciuta;
- la composizione delle controversie legate a eccezioni che non implicano nozioni giuridiche dell'UE sarà di competenza esclusiva del tribunale arbitrale; la CGUE non avrà espressamente alcun ruolo in proposito; la decisione finale su una controversia spetterà sempre al tribunale arbitrale;
- la possibilità di sospendere un determinato accordo in caso di controversia irrisolta non sarà esplicitamente contemplata come misura di compensazione.